



PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: dott. M. Gattolin 041/2501214
Resp. Istruttoria: ing. F. Chiosi 041/2501232
Resp. Istruttoria: dott.ssa M. Brandolisio 041/2501281
Resp. Istruttoria: p.i. G. Fiorese 041/2501233

Venezia, 30 NOV. 2009
Prot. n° 73098/09
Classificazione: XII-1

Oggetto: **POLETTO ALDO S.r.l. (P.IVA 01840400277)**
Sede legale: Via Don Minzoni n. 13 a SAN DONA' DI PIAVE VE
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto situato in Via Pacinotti n. 6 a NOVENTA DI PIAVE VE per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi come individuate ai punti R4, R5, R8 ed R13 dell'allegato C del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269 comma 2 e 8.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

con prot. n° 33042 del 29.7.1997 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n° 22/97, della ditta POLETTO ALDO Industria Chimica S.r.l., con sede legale in S. DONA' DI PIAVE - Via Don Minzoni n° 13, per attività di recupero di rifiuti presso l'impianto all'indirizzo citato in oggetto;

con nota prot. n° 9983/311.42 del 12.11.1998 la Regione del Veneto ha trasmesso a questa Provincia, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 5.2.1997 n° 22, il progetto dell'impianto di cui trattasi;

con prot. n° 57563 del 18.12.1998 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta POLETTO ALDO Industria Chimica S.r.l., con sede legale in S. DONA' DI PIAVE - Via Don Minzoni n° 13, per la realizzazione dell'impianto per la produzione di prodotti chimici inorganici per l'industria e l'agricoltura, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 57751 del 14.12.1999 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si approvava il progetto e si autorizzava la ditta POLETTO ALDO Industria Chimica S.r.l., ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 6 nonché degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n° 22/97, all'esercizio di un impianto di recupero di sali inorganici per precipitazione da soluzioni esauste;

con prot. n° 7578 del 08.02.2001 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si modificava e si integrava il decreto di autorizzazione n° 57751 del 14.12.1999;

con prot. n° 31442 del 06.06.2001 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione una nota in cui si comunica la variazione di ragione sociale della ditta stessa da Poletto Aldo Industria Chimica S.r.l. a Poletto Aldo S.p.A.;

con prot. n° 67804 del 23.11.2001 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta Poletto Aldo S.p.A., con sede legale in S. Donà di Piave - Via Don Minzoni n° 13, per la modifica sostanziale dell'impianto all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 12330 del 21.02.2002 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di aggiornamento dei codici CER per cui la Ditta è autorizzata, in ottemperanza all'art. 1 comma 15 della L. 21 dicembre 2001, n° 443;



il Comune di Noventa di Piave, in data 3.5.2002, ha espresso, come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 203/88, parere favorevole a quanto richiesto ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. 203/88;

con prot. n° 63287 del 10.09.2002 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta Poletto Aldo S.p.A. ai sensi del D.P.R. 203/88 artt. 6 e 15 e degli artt. 27 e 28 del d. Lgs. n° 22/97 e venivano sostituiti i decreti prot. n° 57751 del 14.12.1999 e n° 7578 del 08.02.2001, decreto con scadenza al 30.11.2004;

con note acquisite agli atti con prot. n° 69757 del 10.10.2002 e prot. n° 77192 del 12.11.2002 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi al citato decreto prot. n. 63287 del 10.09.2002;

con prot. n° 77192 del 12.11.2002 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta della ditta stessa, di modifica del limite di flusso di massa per gli ossidi di azoto relativo al camino n° 9 fissato in 500 g/h, nel decreto autorizzativo prot. n° 63287 del 10.09.2002;

con prot. n° 49995 del 21.07.2003 è stato rilasciato il decreto del dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui venivano sostituiti gli artt. 17 e 19 del decreto prot. n° 63287 del 10.09.2002, in accoglimento alla domanda prot. n° 77192 del 12.11.2002;

con prot. n. 33404 del 12.05.2004 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della ditta stessa all'esercizio dell'impianto di cui trattasi;

con decreto provinciale n. 78774/04 del 26.11.2004, rilasciato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 203/88 artt. 6 e 15, la ditta POLETTO ALDO S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto sito in via Pacinotti, 6 in comune di Noventa di Piave VE, allo svolgimento delle operazioni delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come individuate ai punti R4 (riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici), R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche), R8 (recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori) ed R13, (messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) dell'allegato C del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. Il decreto modificava e sostituiva i decreti prot. n° 63287 del 10.09.2002 e prot. n° 49995 del 21.07.2003;

con nota del 30.06.2009, pervenuta in data 1.07.2009, acquisita agli atti con prot. n. 43042 del 3.07.2009, la ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto autorizzato con prot. n. 78774/04 del 26.11.2004, in scadenza il 30.11.2009;

con prot. n. 47202 del 24.07.2009 è stata richiesta alla ditta documentazione integrativa in merito alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 78774/04 del 26.11.2004 ;

con prot. n. 47200 del 12.06.2009 è stato richiesto all'ARPAV di effettuare i necessari accertamenti presso l'impianto al fine di verificare la regolarità della conduzione dell'attività e il rispetto delle prescrizioni dettate dal citato decreto provinciale prot. n. 78774/04 del 26.11.2004.

con prot. n. 58721 del 24.09.2009 è stata acquisita la documentazione richiesta alla ditta con prot. n. 47202 del 24.07.2009;

con prot. n. 66290 del 29.11.2009 sono state richieste alla ditta le garanzie fideiussorie previste ai sensi della DGP 2008/00068;

non sono pervenute dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAV segnalazioni di irregolarità nella conduzione dell'attività e il non rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto provinciale prot. n. 78774/04 del 26.11.2004;

nella seduta del 16.11.2009 la C.T.P.A., con verbale acquisito agli atti con prot. n. 72133 del 25.11.2009, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di rinnovo presentata;

la L.R. n. 3/2000 integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;

la L.R. n. 20/2007 ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Autorizzazione e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";



la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999 detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

Visto inoltre che

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

Visto infine che

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

le emissioni provenienti dai camini a servizio delle caldaie a metano per il riscaldamento dell'olio diatermico degli scambiatori di calore dei reattori e per il riscaldamento locali e acqua sanitaria della potenzialità rispettivamente di 0,8 e 0,1 MW, identificati con i n° 4 e 5, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 p.to c); le emissioni provenienti dai camini a servizio del laboratorio di analisi, identificati con i n° 6 e 7, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 p.to i);

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n° 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 - Parte V - All. I;

si ritiene di far proprio il parere della C.T.P.A. nella seduta del 16.11.2009;

non sussistono impedimenti al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio

DECRETA

- Art. 1) La ditta **POLETTA ALDO S.r.l. (P.IVA 01840400277)** è autorizzata all'esercizio dell'impianto situato in Via Pacinotti n. 6 a NOVENTA DI PIAVE VE per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi come individuate ai punti R4, R5, R8 ed R13 dell'allegato C del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nonché autorizzata ai sensi dell'art. 269 comma 2 e 8 del medesimo decreto legislativo nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- Art. 2) Il presente decreto **scade il 30/11/2019** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica richiesta almeno 180 (centottanta) giorni prima della relativa scadenza.
- Art. 3) L'efficacia del presente decreto relativamente alle operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi come individuate ai punti R4, R5, R8 ed R13 dell'allegato C del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso ed è subordinata al ricevimento da parte dell'azienda dell'attestazione di cui all'art. 23.
- Art. 4) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite sono individuate nella tabella di seguito riportata:

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	R4	R5	R8	R13
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA				
0901	rifiuti dell'industria fotografica				
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X			X
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI				
1005	rifiuti della metallurgia termica dello zinco				
100599	Rifiuti non specificati altrimenti	X			X
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA				
1101	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)				
110105*	acidi di decapaggio	X			X
110107*	basi di decapaggio		X		X
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X			X
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X		X
1102	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi				
110205*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X			X
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05	X			X
110299	rifiuti non specificati altrimenti	X			X
1105	rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo				
110599	rifiuti non specificati altrimenti	X			X
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
1201	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X			X



CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	R4	R5	R8	R13
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
1608	catalizzatori esauriti				
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli transizione pericolosi			X	X
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			X	X
160806*	liquidi esauriti usati come catalizzatori			X	X

- Art. 5) La capacità complessiva della messa in riserva dei rifiuti destinati al riutilizzo non supera le **20 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi** e le **2 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi**.
- Art. 6) La potenzialità massima di trattamento dei rifiuti è così suddivisa:
- Operazione R4 200 tonnellate/anno;
 - Operazione R5 100 tonnellate/anno;
 - Operazione R8 100 tonnellate/anno;
- Art. 7) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- Art. 8) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- Art. 9) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti comunque soggette alla specifica disciplina sanzionatoria. Copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
- Art. 10) E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di recupero e/o smaltimento, siano in regola con le relative autorizzazioni o comunicazioni alle autorità competenti ed iscrizioni ai registri provinciali.

PRESCRIZIONI GENERALI

- Art. 11) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- Art. 12) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni. Nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- Art. 13) Lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle situazioni igienico-sanitarie e ambientali. I rifiuti devono essere stoccati secondo modalità idonee. Eventuali

contenitori danneggiati o usurati dovranno essere tempestivamente sostituiti, ed il loro stato di conservazione deve essere verificato con periodicità.

- Art. 14) Dovrà essere comunicata tempestivamente, via fax, a questa amministrazione, nonché al comune di NOVENTA DI PIAVE e all'A.R.P.A.V., Sezione provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi.
- Art. 15) Dovrà essere tempestivamente comunicata, via fax allegando copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- Art. 16) Dovrà essere tenuto, presso l'impianto il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui dell'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Le annotazioni del registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere effettuate entro due giorni lavorativi e deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, movimentazione interna e trattamento in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta. Il registro di carico e scarico dovrà essere integrato con idonea "documentazione di pesatura" comprovante l'accettazione e la verifica delle quantità di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto.
- Art. 17) Presso l'impianto dovrà essere tenuto apposito quaderno di manutenzione sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto di stoccaggio rifiuti.
- Art. 18) In caso di chiusura dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni.
- Art. 19) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- Art. 20) Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge.

EMISSIONI

- Art. 21) L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 - Parte V - All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n° 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;



Camino (n°)	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1, 2, 3	Reattori R2, R4 e R5	Polveri	25
		NOx	1.050
		Co	3
		Cr (VI)	3
		Mn	3
		Ni	3
		Cu	3
		Acido acetico	450
Ammoniaca	450		
8	Confezionamento prodotto finito	Polveri	50
		SiO ₂	10
		Co	2,5
		Mn	2,5
		Cu	2,5
9	Reattori R2, R4 o R5 (Combustore catalitico)	Polveri	20
		NOx	1.500
		Co	3
		Cr	3
		Mn	1,5
		Ni	1,5
		Cu	1,5

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n° 1, 2, 3, 8, 9. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 7 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; alle analisi periodiche dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione sui tipi di lavorazione che sono stati eseguiti e che rendano ragione del fatto che soltanto alcuni degli inquinanti elencati in tabella II sono stati rilevati; nell'arco di un biennio dovranno essere effettuate le analisi per ogni tipologia di processo svolto dalla ditta in tale intervallo di tempo indifferentemente ai camini n. 1, 2 o 3.
- c) il camino n. 9, relativo al combustore catalitico, può essere utilizzato solo in alternativa ad uno dei camini n. 1, 2 o 3;
- d) durante l'esercizio lo scrubber dovrà essere tenuto in funzione a pressione costantemente inferiore a quella esterna ed il tipo di soluzione impiegata dovrà essere di volta in volta adeguato agli inquinanti da abbattere;
- e) nel quaderno di manutenzione sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto di stoccaggio rifiuti dovranno inoltre essere annotati:
- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n° 1, 2, 3, 8 e 9;

- le operazioni di sostituzione delle soluzioni utilizzate nelle torri di lavaggio afferenti ai camini n° 1, 2 e 3 indicando la destinazione delle soluzioni esauste (riutilizzo all'interno dell'impianto o smaltimento);
 - le lavorazioni effettuate nei reattori afferenti ai camini n° 1, 2 e 3;
- f) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06;
- g) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22) Entro 90 giorni dal ritiro del presente decreto, la ditta dovrà presentare a questa Provincia e all'ARPAV sezione provinciale di Venezia un manuale operativo aggiornato, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente decreto:
- a) le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
 - b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
 - c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
 - d) le procedure e la periodicità delle operazioni di manutenzione degli impianti.
- Art. 23) La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia relative al presente provvedimento, presentate a seguito di nota provinciale prot. 66290 del 29.11.2009 e secondo il modello alla stessa allegato, è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
- Art. 24) Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto di Assicurazione RCI, presentata a seguito di nota prot. 66290 del 29.11.2009.
- Art. 25) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 26) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- Art. 27) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art. 28) Il presente decreto viene consegnato alla ditta interessata e trasmesso alla Regione Veneto, al Comune di NOVENTA DI PIAVE, all'ARPAV sezione provinciale di Venezia ed all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'ARPAV.
- Art. 29) Il presente atto si compone di 8 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- dott. Massimo GATTOLIN -



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 02 DIC. 2009